Pensioni…

in arrivo nuovi interventi punitivi!

Ancora previsione di tagli sulle pensioni. Allo studio delle competenti commissioni parlamentari l'abolizione delle norme del sistema di calcolo retributivo della pensione, anche per i lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi previdenziali al 31/12/1995 e l'elevamento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le donne. Ulteriori restrizioni sono previste sui provvedimenti delle lavorazioni usuranti. Novità in arrivo infine anche per le pensioni complementari.

Tutto come avevamo previsto, non si è ancora spento l'eco delle riforme pensionistiche negative attuate dagli ultimi due esecutivi: **la legge 243/2004 del Governo Berlusconi e la legge 247/07 del Governo Prodi** che già si annuncia un nuovo improvvido intervento legislativo in materia pensionistica, con la proposta di legge n.1299 presentata da un congruo numero di parlamentari.

In particolare nel provvedimento all'esame del Parlamento si prevede:

a) Per **le lavoratrici dipendenti, autonome e libere professioniste** appartenenti a tutti i regimi previdenziali *l'aumento graduale*, nel regime contributivo, *a sessantadue anni*, al posto degli attuali sessanta, **dell'età della pensione di vecchiaia senza tenere** conto dei più volte ipotizzati aumenti di valutazione legati alla condizione di madre;

b) L'istituzione a partire dal 1 gennaio 2014 per **i lavoratori e le lavoratrici** ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo dei trattamenti previdenziali di **un pensionamento di vecchiaia unificato.** Si lascerebbe inalterata la possibilità di accesso al pensionamento con i quarant'anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica, ma si introdurrebbe una flessibilità di opzioni per il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia tra un minimo **di sessantadue anni ed un massimo di sessantasette anni.**

c) Abbattimento del valore delle pensioni future, **soprattutto dei lavoratori più giovani**, mediante l'introduzione di un sistema di **revisione automatica triennale** dei coefficienti di conversione dei contributi previdenziali versati. Si tratta di una modifica di sostanza sul valore delle pensioni dei lavoratori più giovani, già penalizzati di per se dal sistema di calcolo contributivo. La differenza con la norma attuale, è rilevante in quanto la revisione dei coefficienti di trasformazione attuale avviene su un periodo di osservazione di dieci anni, un tempo sufficiente per mettere a riparo i trattamenti previdenziali dalle tensioni di breve durata sui mercati valutari;

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via Albona n°1 – 00177 – ROMA
Tel. 06 64829000 – 47307666 Fax. 06 47307556
Tel. FS 970 67666 Fax. FS 970 67556 E-Mail sn@fastferrovie.it

d) **Abolizione del sistema di calcolo retributivo intero** anche per i lavoratori con anzianità pari a **18 anni al 31/12/1995 a partire già dal 2009.** Una modifica che si introdurrebbe senza nessuna gradualità, che *penalizzerebbe* i lavoratori più anziani impossibilitati a crearsi strumenti di sostegno sui loro trattamenti previdenziali ricorrendo magari al secondo pilastro pensionistico.

Una riforma pensionistica quindi complessa che colpirebbe per la prima volta la pluralità dei lavoratori nel loro insieme.

Attuazione del protocollo sulle lavorazioni usuranti

Anche su questo aspetto, considerato tra i capitoli più qualificanti dell'accordo sul *welfare di luglio 2007*, non mancano le sorprese negative. Infatti l'uscita agevolata per chi trova impiego in lavori definiti usuranti, diversamente da quanto era stato previsto dalla legge 247/2007, non diventerà operativa prima del 2009. Ma le sorprese negative non finiscono qua, infatti nel Ddl collegato, che ha ottenuto il via libera della Camera, si prevede che il Governo abbia tre mesi di tempo per la stesura di un nuovo decreto legislativo **nel quale verranno riviste le condizioni** per l'accesso ai benefici previdenziali.

Si tratta quindi di una nuova scrittura del precedente provvedimento legislativo, che non aveva ricevuto il via libera del Parlamento per l'assenza di copertura economica.

Allo stato delle cose si prevede che con la definizione dei nuovi criteri di accesso "**ai cosiddetti benefici previdenziali**", per cercare di contenere al massimo i costi, ci sarà una platea diversa dei lavoratori interessati ed una riduzione dei benefici stessi. Potrebbero infatti essere finanziati interventi a favore delle forze di Polizia che svolgono servizio pubblico e si discute sul fatto che *l'età minima sulla quale applicare la riduzione, per l'accesso ai trattamenti pensionistici, diventi più alta*, mediante il sistema delle quote, che com'è noto entra in vigore dal 1° luglio del 2009. *Verrebbe esclusa certamente anche ogni forma di agevolazioni sulle finestre.* Potrebbe essere prevista una eccezione per i lavoratori che maturano i requisiti nel corso 2008. La cosa più grave, almeno per quanto è dato di sapere, è che **la riduzione temporale per l'accesso alla pensione passerebbe ad un solo anno al posto dei tre anni previsti** invece dall'accordo sul welfare e della legge 247/07.

Uno stato quindi d'incertezza dal quale si potrà uscire, solo quando il Governo approntera il provvedimento. Il rischio ventilato quindi è che tutta la partita delle agevolazioni previdenziali sulla "problematica delle lavorazioni usuranti" possa alla fine rivelarsi ***una nuova ennesima boutade.***

Sistema pensionistico complementare

Anche per il capitolo che attiene al secondo pilastro pensionistico vengono previste profonde novazioni per le quali ovviamente si dovranno verificare le compatibilità economiche. Si tratta di una problematica molto importante, che assume rilevanza sempre maggiore proprio in

relazione “agli interventi punitivi “ che vengono continuamente attuati sulla definizione del **“*valore dell’assegno pensionistico*”** del cosiddetto primo pilastro.

I criteri e i principi delle novazioni che emergono dalla proposta di legge sono:

► la parità tra le diverse forme oggi esistenti in tema di Previdenza Complementare. Si tratta della riproposizione del tentativo ***di parificare i fondi chiusi con i fondi aperti***, per quanto attiene alla portabilità del contributo del datore del lavoro nei casi in cui il lavoratore iscritto ad un Fondo chiuso decida di spostare la sua posizione pensionistica complementare ad un Fondo aperto. Allo stato attuale quando si lascia il fondo negoziale per accedere ad uno dei fondi pensionistici offerti dagli istituti di credito e dalle compagnie di assicurazione viene meno la contribuzione datoriale prevista dai CCNL. Con questa proposta di legge si punta alla continuità della corresponsione di detta quota esclusa *dalla legge 243/2004,* considerata la natura contrattuale dell’istituto;

►l’elevazione fino a **7.000 Euro** della quota annua di contribuzione fiscalmente deducibile in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Si tratta di un aumento della fiscalità di vantaggio che stranamente non verrebbe estesa ai lavoratori dipendenti che continuerebbero ad usufruire di una agevolazione più ridotta pari ad **Euro 5.164,57.** Una posizione ovviamente non condivisibile sulla quale potrebbero essere sollevati profili d’incostituzionalità per la chiara discriminazione posta a danno dei lavoratori dipendenti, rispetto al mancato vantaggio fiscale riconosciuto invece ad alcune categorie di contribuenti;

►riduzione **al 6%, rispetto all’attuale 11%**, dell’aliquota fiscale applicata sui rendimenti delle diverse forme di previdenza complementare. Indubbiamente un aspetto fiscale positivo che rende ancora più vantaggioso ”il risparmio previdenziale”. La leva fiscale è infatti uno strumento decisivo per assicurare il decollo vero della “previdenza complementare”, anche se gli interventi dovrebbero essere più congrui;

►previsione per **il conferimento del TFR** , tramite la modalità tacita prevista all’articolo 8 del D.L.vo 252/05, della riproposizione con cadenza biennale, **fermo restando la possibilità di ritornare,** *sia pur per una sola volta***,** al regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile;

►possibilità di convogliare una quota da definire dell’aliquota contributiva obbligatoria sulla propria posizione individuale della forma di previdenza complementare scelta;

►previsione del conferimento del TFR tramite modalità tacite a **linee d’investimento orientate anche al mercato azionario**. Ovviamente la scelta della linea d’investimento del proprio risparmio previdenziale attiene ad una problematica i cui termini di adesione rientrano interamente nella sfera delle decisioni che i singoli aderenti possono assumere;

►riduzioni dei costi di gestione dei fondi pensione mediante un uso ricorrente alla raccolta dei fondi per via telematica ed una razionalizzazione delle funzioni degli organismi di controllo;

►estensione della previdenza complementare anche nel pubblico impiego.

Roma novembre 2008

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via Albona n°1 – 00177 – ROMA
Tel. 06 64829000 – 47307666 Fax. 06 47307556
Tel. FS 970 67666 Fax. FS 970 67556 E-Mail sn@fastferrovie.it